Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 14 ottobre 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del fascicolo 1° e 2° del volume I dell'edizione normale anno 1938; dei fascicoli 12°, 13°, 14° del volume II, e del fascicolo 1° e 2° del volume III dell'edizione economica anno 1938.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero di grazia e giustizia, Palazzo di via Arenula, Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1576.

Esecuzione dell'Accordo stipulato in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 17 maggio-12 giugno 1938, per l'importazione in franchigia di libri, giornali, riviste, ecc.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo concluso in Ankara mediante scambio di Note fra l'Italia e la Turchia, il 17 maggio-12 giugno 1938, per la importazione in franchigia di libri, giornali, riviste, ed altro;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 17 maggio-12 giugno 1938 per la importazione in franchigia di libri, giornali, riviste ed altro.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto come all'Accordo anzidetto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 49. — MANCINI.

Scambio di Note fra l'Italia e la Turchia

(Angora, 17 maggio-12 giugno 1938).

L'AMBASCIATORE D'ITALIA IN ANGORA
AL MINISTRO TURCO DEGLI AFFARI ESTERI

Angora, le 17 mai 1938.

Monsieur le Ministre,

Me référant à Votre lettre n. 1768/7 en date du 27 janvier, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien est disposé à modifier, sur la base de réciprocité, les listes I et II annexées à l'Accord Commercial entre

le Royaume d'Italie et la République Turque, en y ajoutant les clauses additionnelles suivantes:

A la liste I:

« Les livres, publications périodiques, journaux et notes de musique italiens seront, à titre de réciprocité, admis à l'importation en Turquie librement et sans limite de contingentement. Les paiements afférents aux articles précités seront effectués par voie de clearing, sans tenir compte de l'ordre chronologique ».

A la liste II:

« Les livres, publications périodiques, journaux et notes de musique turcs seront, à titre de réciprocité, admis à l'importation en Italie librement et sans limite de contingement. Les paiements afférents aux articles précités seront effectués par vois de clearing, sans tenir compte de l'ordre chronologique ».

Le texte de ces deux clauses est le même que celui qui figure dans Votre lettre précitée; toutefois, on a cru opportun d'y insérer explicitement la condition de la réciprocité sur le fond de laquelle Votre Gouvernement s'est d'ailleurs déjà déclaré d'accord.

Puisque on a donc apporté aux deux clauses en question la légère modification mentionnée, je saurais gré à Votre Excellence de vouloir bien, en accusant réception de la présente lettre, me communiquer l'assentiment du Gouvernement turc sur ce qui précède et de considérer la présente Note et Votre Note de réponse comme l'acte definitif consacrant l'accord intervenu entre nos deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

CARLO GALLI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

IL MINISTRO TURCO DEGLI AFFARI ESTERI
ALL'AMBASCIATORE D'ITALIA IN ANGORA

Angora, le 12 juin 1938.

Monsieur l'Ambassadeur,

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de Sa lettre ainsi conçue:

« Me référant à Votre lettre N. 1768/7 du 27 janvier 1938, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le Gouvernement italien est disposé à modifier, sur la base de réciprocité, les listes I et II annexées à l'Accord Commercial entre le Royaume d'Italie et la République Turque en y ajoutant les clauses additionelles suivantes:

A la liste I:

« Les livres, publications périodiques, journaux et notes de musiques italiens seront, à titre de réciprocité, admis à l'importation en Turquie librement et sans limite de contingement. Les paiements afférents aux articles précités seront effectués par voie de clearing, sans tenir compte de l'ordre chronologique.

A la liste II:

« Les livres, publications périodiques, journaux et notes de musique turcs seront, à titre de réciprocité, admis à l'importation en Italie librement et sans limite de contingentement. Les paiements afférents aux articles précités seront effectués par voie de clearing sans tenir compte de l'ordre chronologique ».

Je suis heureux de communiquer à Votre Excellence l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de ladite lettre qui fera partie intégrante de l'Accord Commercial turco-italien du 29 décembre 1936.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma très haute considération.

ARAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1577.

Approvazione di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla approvazione della convenzione stipulata il 10 dicembre 1937-XVI, tra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino, per la costruzione di una caserma in quella città;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 10 dicembre 1937-XVI, n. 1902, di rep., tra l'Amministrazione della guerra e la provincia di Avellino per la costruzione in quella città a cura di quella Provincia, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di fanteria, con obbligo all'Amministrazione della guerra di corrispondere alla Provincia predetta la somma di L. 400.000 annue, per la durata di trentacinque anni, dall'esercizio finanziario 1938-1939 all'esercizio finanziario 1972-1973.

Detta somma sarà prelevata dagli stanziamenti annualmente inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 59. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 settembre 1938-XVI, n. 1578.

Approvazione del Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania il 28 maggio 1938 per la proroga al 24 giugno 1938 della data di denuncia prevista dagli Accordi italo-romeni del 13 febbraio 1937.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 28 maggio 1938, inteso a prorogare al 24 giugno 1938 la data di denuncia prevista dagli Accordi italo-romeni del 13 febbraio 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Romania, il 28 maggio 1938, inteso a prorogare al 24 giugno 1938 la data di denuncia prevista dagli Accordi italo-romeni del 13 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 52. — MANCINI.

Protocole

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Roumain* sont tombés d'accord de proroger pour le premier semestre de l'année en cours jusqu'au 24 juin 1938 la date de dénonciation éventuelle prévue par l'article 7 de l'Accord commercial et par l'article 12 de l'Accord pour régler les paiements entre les deux Pays, signés à Rome entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Roumanie, le 13 février 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 28 mai 1938.

Pour l'Italie
CIANO

Pour la Roumanie
A. D. ZAMFIRESCU

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 5 settembre 1938-XVI, n. 1579.

Approvazione di una convenzione stipulata tra l'Amministrazione della guerra e il comune di Pesaro per la costruzione, in quella città, di una caserma-scuola allievi ufficiali di complemento di artiglieria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla approvazione della convenzione stipulata il 6 dicembre 1937-XVI, tra l'Amministrazione della guerra ed il comune di Pesaro, per la costruzione di una caserma in quella città;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata il 6 dicembre 1937-XVI, n. 3219/35 di rep., tra l'Amministrazione della guerra ed il comune di Pesaro, per l'acquisto dell'area di sedime e per la costruzione in quella città, a cura di quel Comune, di una caserma-scuola per allievi ufficiali di complemento di artiglieria, con l'obbligo all'Amministrazione della guerra di corrispondere al Comune predetto la somma di L. 400.000 annue per la durata di trenta anni dall'esercizio finanziario 1938-39 all'esercizio finanziario 1967-68.

Detta somma sarà prelevata dagli stanziamenti annualmente inscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il DUCE, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 402, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 agosto 1938-XVI, n. 1580.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Rocco, in Girifalco (Catanzaro).

N. 1580. R. decreto 25 agosto 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Rocco in Girifalco (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI

DECRETO DEL DUCE, 20 agosto 1938-XVI.

Approvazione dello statuto dell'Ente autonomo « Esposizione internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano.

IL DUCE
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1780, riguardante l'istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, che apporta modificazioni al predetto R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949;

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1932-X, col quale venne approvato lo statuto dell'Ente autonomo suddetto;

Ritenuta la necessità di apportare alcune varianti al vigente statuto dell'Ente autonomo per la triennale di Milano anche in relazione al citato R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995;

Sulla proposta dei Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Decreta:

E' approvato l'unito statuto dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano, in sostituzione di quello approvato con proprio decreto del 30 settembre 1932-X, composto di diciotto articoli.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 agosto 1938 - Anno XVI

IL DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno
MUSSOLINI

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le comunicazioni
BENNI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1938 - *Anno XVI*
Registro n. 13 *Finanze, foglio n.* 333. — BERITELLI.

Statuto dell'Ente autonomo « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna ».

Art. 1.

L'Ente autonomo, con sede in Milano, denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna » ha per scopo, in virtù del R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949, convertito nella legge 21 dicembre 1931-X, n. 1780, e del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, di provvedere alla organizzazione ed alla gestione delle Esposizioni triennali internazionali delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna, in passato promosse e gestite dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria, già riconosciute e autorizzate in via permanente con l'articolo primo della legge 2 luglio 1929-VII, n. 1178.

Le Esposizioni triennali avranno sede permanente nel Palazzo dell'Arte eretto dalla « Fondazione Bernocchi » e nelle adiacenti zone, del Parco di Milano, determinate mediante accordi con il comune di Milano.

Art. 2.

L'Ente provvede ai suoi fini, giusta quanto è stabilito all'art. 5 del sopracitato R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 949:

a) con un contributo annuo fisso dello Stato, del comune di Milano e degli altri Enti locali che già hanno contribuito per il passato;

b) con i proventi della gestione dell'Esposizione;

c) con le oblazioni, le donazioni, le eredità e i lasciti che ad esso perverranno.

Art. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio composto, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 995, di tredici membri, nominati con decreto del DUCE; tre su proposta del Ministro per l'interno, in base alla designazione del podestà di Milano; uno su proposta del Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, in rappresentanza del Partito stesso; tre su proposta del Ministro per l'educazione nazionale; uno su proposta del Ministro per i lavori pubblici; due su proposta del Ministro per le corporazioni; uno su proposta del Ministro per la cultura popolare; uno in rappresentanza dell'organizzazione sindacale giuridicamente riconosciuta delle belle arti, ed uno in rappresentanza dell'organizzazione giuridicamente riconosciuta del Sindacato fascista degli architetti, l'uno e l'altro designati dalla organizzazione rispettiva pel tramite della Confederazione fascista professionisti ed artisti.

La funzione del presidente del Consiglio di amministrazione e dei membri dello stesso è gratuita.

Detto Consiglio ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente, fissa le direttive dell'Ente medesimo, delibera sulle forme dell'azione da svolgere e prende tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

Accetta donazioni, lasciti, legati di qualsiasi natura, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenerne la prescritta autorizzazione. Il Consiglio di amministrazione determina, con l'osservanza delle norme ed entro i limiti all'uopo stabiliti dal regolamento interno, di cui al successivo art. 6, le competenze da assegnarsi al segretario e a tutti i dipendenti sia in pianta organica che avventizi, gli emolumenti del Comitato esecutivo e gli eventuali rimborsi di spese ai membri del Consiglio di amministrazione medesimo sostenute in dipendenza di regolari incarichi ricevuti nell'interesse dell'Ente. Tali incarichi non possono mai consistere in commissioni di opere.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica per una Esposizione e cessa alla chiusura del relativo esercizio. Tanto il presidente quanto i membri del Consiglio possono essere confermati.

In caso di vacanza di posto i rispettivi Enti mandanti provvedono alla nuova designazione entro trenta giorni dalla vacanza e la nuova designazione scade con l'anzianità posseduta dal membro al quale il nuovo eletto è succeduto.

Il presidente e tutti i membri del Consiglio di amministrazione hanno voto deliberativo.

Art. 5.

Il segretario dell'Ente, nominato con decreto del DUCE, con l'osservanza delle modalità e dei requisiti stabiliti dal regolamento interno di cui al successivo art. 6, su proposta del Consiglio di amministrazione, è l'esecutore delle deliberazioni del Consiglio stesso per tutto quanto riguarda la gestione generale dell'Ente, è l'organo di collegamento fra il Consiglio di amministrazione ed il Comitato esecutivo di cui al successivo art. 7. Il segretario provvede, inoltre, alla conservazione di quanto costituisce il patrimonio dell'Ente, alle ordinanze di incasso delle somme che per qualsiasi titolo siano devolute all'Ente; emette, dietro disposizione del presidente, gli ordini di pagamento e compie tutte quelle operazioni che si rendono necessarie per il normale servizio di gestione e di cassa. Esercita le funzioni di vigilanza e di disciplina su tutte le disposizioni che gli vengono trasmesse dal presidente; è a capo di tutti gli uffici dell'Ente ed è segretario del Consiglio di amministrazione.

Per il servizio di cassa l'Ente si avvale di un Istituto di credito di notoria solidità, da designarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Con apposito regolamento interno, da approvare con decreto del DUCE, su proposta dei Ministri per le finanze e per le corporazioni, il Consiglio di amministrazione determina l'organico, le modalità di assunzione, lo stato giuridico, il trattamento economico di attività e di quiescenza e le attribuzioni del personale di ruolo dell'Ente, nonchè la consistenza numerica del personale avventizio, osservando, per l'eventuale assunzione e la retribuzione di quest'ultimo personale, le norme ed i limiti stabiliti dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, per i dipendenti statali non di ruolo di categoria similare. Il presidente nomina il personale avventizio in relazione alle esigenze dell'organizzazione e dell'esercizio della Triennale, entro i limiti numerici fissati nel regolamento interno.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Comitato esecutivo, che è l'esecutore del Consiglio per tutto quanto riguarda la organizzazione delle Esposizioni.

Il Comitato esecutivo, che è presieduto di diritto dal presidente della Triennale o da chi lo sostituisce, è composto, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, numero 995, del segretario dell'Ente e di altri membri fino al numero di cinque, da scegliersi in seno al Consiglio di amministrazione ed anche in tutto o in parte al di fuori di esso.

I membri del Comitato esecutivo rimangono in carica per il periodo di tempo corrispondente alla durata della gestione finanziaria di ciascuna esposizione e possono essere rieletti. In tutti i casi la durata della carica dei componenti il Comitato esecutivo cessa colla scadenza del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

Nelle decisioni del Comitato esecutivo, qualora si verifichi il caso di parità di voti, prevale il voto del presidente. Per coadiuvare il Comitato esecutivo nell'organizzazione e nell'ordinamento di determinate sezioni, il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare speciali commissari, oppure Commissioni, delle quali è di diritto presidente il presidente del Consiglio di amministrazione, il quale tuttavia ha facoltà di delegare a rappresentarlo in queste determinate funzioni uno dei membri del Consiglio o del Comitato esecutivo.

I membri del Comitato esecutivo, estranei al Consiglio di amministrazione, possono essere invitati alle sedute del Consiglio stesso con voto consultivo.

Art. 8.

La rappresentanza dell'Ente è affidata al presidente, il quale può esercitarla anche nei giudizi di fronte ai terzi.

Il presidente convoca il Consiglio di amministrazione e presiede all'esecuzione delle sue deliberazioni.

In casi di necessità, prende tutte le deliberazioni che ritiene opportune per la regolare gestione dell'Ente e per l'organizzazione delle Triennali, dandone poi comunicazione al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza.

Il presidente promuove dai competenti organi governativi, conformemente alle vigenti convenzioni internazionali, gli inviti ufficiali alle Nazioni straniere e, coadiuvato dal segretario dell'Ente, mantiene gli opportuni contatti con i commissari ufficiali delle Nazioni estere.

Art. 9.

In caso di assenza del presidente, ne fa le veci uno dei membri del Consiglio di amministrazione all'uopo delegato dal presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e non meno di tre volte all'anno o quando almeno tre membri lo richiedano per iscritto. L'invito alle sedute deve essere fatto almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salvo i casi d'urgenza, in cui può farsi anche ventiquattr'ore prima.

Art. 11.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese a maggioranza di voti. Di esse è tenuto nota in apposito registro, e tali verbali di sedute sono firmati in calce dal presidente e dal segretario dell'Ente.

Art. 12.

La gestione finanziaria dell'Ente si chiude al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno luogo le Esposizioni. Lo stato di previsione delle entrate e delle spese di ciascuna gestione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo dell'anno in cui la gestione ha inizio e il rendiconto finale di ciascuna gestione deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 giugno dell'anno della chiusura della gestione.

Lo stato di previsione e il rendiconto finale di ciascuna gestione, corredati dalle deliberazioni di approvazione del Consiglio di amministrazione e dalle relazioni dei revisori dei conti, sono rimessi, appena approvati dal Consiglio di amministrazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere sottoposti all'approvazione del DUCE, sentiti i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per le corporazioni.

Art. 13.

Ad ogni inizio di Esposizione sono nominati, con decreto del DUCE, quattro revisori dei conti su proposta, rispettivamente, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'educazione nazionale, del Ministero delle corporazioni e del comune di Milano.

I revisori, che possono essere confermati, esaminano il preventivo ed il consuntivo dell'esercizio, le scritturazioni contabili concernenti la gestione dell'Ente, si accertano della conservazione del patrimonio dell'Ente e dei documenti relativi, della regolarità della riscossione delle entrate e della erogazione delle spese ed effettuano almeno una verifica di cassa ogni anno.

Art. 14.

Gli eventuali utili dell'Ente sono destinati a fondo di riserva.

Art. 15.

Appartengono al patrimonio dell'Ente i mobili, gli arredi e quant'altro già appartenente alle Esposizioni già organizzate e gestite dal Consorzio Milano-Monza-Umanitaria e agli uffici delle stesse.

Art. 16.

Nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione per disposizione governativa o per dimissioni contemporanee di tre quinti dei consiglieri, l'amministrazione straordinaria dell'Ente è affidata, fino alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione, ad un Commissario da nominare con decreto Reale promosso dal DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 17.

L'Ente può essere sciolto e messo in liquidazione con decreto Reale, su proposta del DUCE. Lo stesso decreto Reale stabilirà le norme secondo le quali si provvederà alla liquidazione, nominerà il commissario liquidatore, ne determinerà i poteri e stabilirà a beneficio di chi dovranno essere devolute le eventuali attività residue dell'Ente.

Art. 18.

Per quanto non sia previsto dal presente statuto, si applicano le norme vigenti di legge ed i principi generali del diritto.

IL DUCE
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI

(3918)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1938-XVI.
Disposizioni concernenti la vendita dei cruscami da parte dell'industria molitoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1193, che dà facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di disporre di concerto con il Ministro per le corporazioni l'ammasso obbligatorio dei sottoprodotti della macinazione;

Decreta:

Art. 1.

I molini che producono per la vendita sono obbligati a tenere a disposizione della Federazione italiana dei Consorzi agrari tutta la crusca derivata dalla loro lavorazione, con divieto di cederla ad altri fuori che alla Federazione predetta.

Art. 2.

La Federazione di cui all'art. 1, per tramite dei Consorzi agrari, ritirerà dai molini la crusca al prezzo e alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle corporazioni di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste. Con le stesse modalità è stabilito il prezzo di cessione della crusca da parte della Federazione medesima ai consumatori.

Il presente decreto entra in vigore entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 13 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

(3919)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Perugia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Perugia;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Perugia ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Foligno (Perugia), dell'estensione di ettari 2170 circa, delimitata dai seguenti confini:

a tramontana, strada, parte vicinale e parte mulattiera, che da S. Cristina giunge al fosso fra Casa Cerreto e Casa Petale (sul tratto S. Cristina-Poggio di Val Topino) indi fosso predetto a monte della menzionata strada fino ad incontrare la vicinale che provenendo da Carié passa a Levante della sommità del Monte Faito; poscia confine di comune con Nocera Umbra fino al fosso che va da Cassignano a Le Prata;

a mezzogiorno, strada comunale Pieve Fanonica-Capodacqua a partire dal gomito della strada stessa più prossimo a Casa detta del Villano fino a Capodacqua di Foligno, indi strada che da qui giunge alla frazione Fiorenzuola proseguendo sulla strada vicinale lungo la Valle Rio fino alla frazione Rio;

a levante, strada vicinale che da Rio passa alla Maestà detta dello Staffo esistente quasi a metà percorso fra Seggio e Fondi, indi strada che da detta Maestà giunge a Fondi, e da qui fino al fosso delle Prata raggiungendolo a Km. 1 circa

a valle di Cassignano per seguire tale fosso verso il basso fino al punto in cui si interseca col confine di comune Foligno-Nocera Umbra;

a ponente, strada vicinale che staccandosi dalla comunale di Capodacqua passa poco a valle della Casa detta del Villano, indi poco a monte della contrada Franchillo, tocca la Casa Secchialto, attraversa il Poggio S. Biagio e giunge a S. Cristina.

La Commissione venatoria provinciale di Perugia provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni

(3900)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 11 ottobre con nota n. 22106 ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1938-XVI, n. 1256, riguardante l'istituzione di una terza lotteria nazionale denominata « Lotteria E. 42 ».

(3920)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 11 ottobre 1938-XVI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1519, recante modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito ed aumento dei relativi organici.

(3921)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Como

Si comunica che con R. decreto 19 maggio 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti, addì 12 settembre 1938, reg. 11 Interno, foglio 234) il signor dott. Arnaldo Branchini è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Como pel triennio 1938-40 in sostituzione del signor dott. Camillo Fornaci.

(3916)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli — N. 200

dell'11 ottobre 1938 - Anno XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,30
Francia (Franco)	50,45
Svizzera (Franco)	432,25
Argentina (Peso carta)	4,78
Belgio (Belga)	3,2115
Canadà (Dollaro)	18,83
Cecoslovacchia (Corona)	65,46
Danimarca (Corona)	4,04
Norvegia (Corona)	4,547
Olanda (Fiorino)	10,325
Polonia (Zloty)	354,90
Portogallo (Scudo)	0,8216
Svezia (Corona)	4,6625
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,09
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,60
Id. 3,50 % (1902)	70,575
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,60
Id. Id. 5 % (1936)	93,10
Rendita 5 % (1935)	93,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,70
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	103,10
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,375
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,35

Media dei cambi e dei titoli — N. 201

del 12 ottobre 1938-XVI

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	90,30
Francia (Franco)	50,55
Svizzera (Franco)	431,75
Argentina (Peso carta)	4,77
Belgio (Belga)	3,215
Canadà (Dollaro)	18,84
Cecoslovacchia (Corona)	65,52
Danimarca (Corona)	4,04
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6210
Norvegia (Corona)	4,547
Olanda (Fiorino)	10,325
Polonia (Zloty)	357,55
Portogallo (Scudo)	0,8216
Svezia (Corona)	4,6625
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	22,85
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,0890
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,67
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,05
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	73,60
Id. 3,50 % (1902)	70,575
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,60
Id. Id 5 % (1936)	93,025
Rendita 5 % (1935)	93,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	102 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,45
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	98,25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	242792	45 —	*Tumbarello* Maria fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. di *Tamburello*, dom. in Campobello di Mazara (Trapani).	*Tummarello* Maria fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Caracci Anna fu Paolo, ved. di *Tummarello*, dom. in Campobello di Mazara (Trapani).
Cons. 3,50 %	552157	105 —	*Locatelli* Belinzaghi conte Alberto fu Carlo, dom. a Milano, vincolata.	*Belinzaghi Locatelli Cambiaghi* conte Alberto fu Carlo, dom. a Milano, vincolata.
Rendita 5 %	134668	1055 —	*Esposito* Luisa di *Alvano*, dom. a Napoli, Secondigliano.	*Alvano* Luisa di *Giuseppe*, moglie di Esposito Vincenzo di Giuseppe, dom. a Napoli, Secondigliano.
Cons. 3,50 %	21531	140 —	Peirano *Maddalena* del vivente Angelo, moglie del sig. Angelo Bruno, dom. in Porto Maurizio, vincolato per dote.	Peirano *Maria Maddalena Rosa*, del vivente Angelo, ecc., come contro.
Id.	240408	140 —	Rognoni *Savina* di Luigi, nubile, dom. in Sedriano Milano) ipotecato per cauzione dovuta da Rognoni Maria Chiara di Luigi quale commessa postale.	Rognoni *Maria-Antonia-Giuditta-Savina* di Luigi, dom. in Sedriano (Milano), ecc., come contro.
Id.	823797	399 —	Fiorone Alessandro fu Vittorio, dom. in Genova, con usufrutto vitalizio senza deposito di fede di vita a favore di Fossati *Isabella* fu Giacomo, dom. a Torino.	Fiorone Alessandro fu Vittorio, dom. in Genova, con usufrutto vitalizio senza deposito di fede di vita, a favore di Fossati *Maria-Isabella* fu Giacomo, dom. in Torino.
Rendita 5 %	31904	800 —	Paternicò Alfonso fu Mariano, minore sotto la p. p. della madre *Natola Carolina* ved. Paternicò dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).	Paternicò Alfonso fu Mariano minore sotto la p. p. della madre *Natoli Calogera* fu Francesco ved. Paternicò, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta).
Cons. 3,50 %	306369	35 —	Mastellone *Adelaide* di Salvatore, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Napoli.	Mastellone *Adele-Maria-Serafina-Vincenza-Cristina* di Salvatore minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	450073	490 —	Paradisi Santina fu Nazzareno, minore sotto la p. p. della madre Paradisi Olga dom. a Senigaglia (Ancona). Con usufrutto vitalizio a favore di *Barberini* Santa fu Fortunato, vedova di Paradisi Guglielmo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di *Barbarini* Santa fu Fortunato, ved. Paradisi Guglielmo.
Cons. 3,50 %	297183	63 —	Boggio-Casero Martina fu Michele, nubile sotto la p. p. della madre *Albertazzi Malvina* vedova Boggio-Casero, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Albertazzi Malvina* fu Giovanni vedova di Boggio-Casero Michele, dom. a Torino.	Boggio-Casero Martina fu Michele, nubile sotto la p. p. della madre *Albertazzo Angela-Malvina* ved. Boggio Casero, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a favore di *Albertazzo Angela-Malvina* fu Giovanni, ved. di Boggio-Casero Michele, dom. a Torino.
Id.	297182	14 —	Boggio-Casero Martina fu Michele, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.	Boggio-Casero Martina fu Michele, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 %	502329	175 —	*Fiore* Luigi fu Giovanni dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto vitalizio a favore di Ferrino Angela fu Clemente, vedova Goslino Antonio, dom. a Borgomale (Cuneo).	*Fiori* Luigi fu Giovanni, dom. in Alba (Cuneo), con usufrutto come contro.
Id.	166847	280 —	Asilo Infantile Malvicini di Castelpina (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Delfino Carlo fu *Bernardino*.	Asilo Infantile Malvicini di Castelpina (Alessandria), con usufrutto vitalizio a favore di Delfino Carlo fu *Giuseppe-Bernardino*.
Id.	123937	1452,50	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Antonio*, dom. a Genova.	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Giulio-Antonio*, dom. a Genova.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	792193	385 —	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Antonio* fu Federico, dom. a Genova.	Giordano Ester fu Giuseppe, moglie di Donath *Giulio-Antonio* fu Federico, dom. a Genova.
Id.	507263	84 —	Forti *Achille* fu Arrigo dom. a Verona con usufrutto a Chauvie Maddalena fu Bartolomeo.	Forti *Israele-Achille-Italo* fu Arrigo, ecc., come contro.
Id.	657877	98 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790666	574 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	790667	98 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	477481	6272 —	*Galli della Loggi di Sambuy* Laura fu Manfredo, ved. di Galli della Loggia Gaetano, domiciliato in Torino, ipotecata.	*Bertone di Sambuy* Laura fu Manfredo, ved. di Galli della Loggia Gaetano, dom. in Torino, ipotecata.
Id.	502018	3895,50	Pera *Giovannina* fu Orlando, nubile, dom. a Corleto Perticara (Potenza), vincolata.	Pera *Maria-Giovanna* fu Orlando, nubile, domiciliata a Corleto Perticara (Potenza), vincolata.
Id.	237813	14 —	La Fata Vito, Vita, *Rosalia* e Pietro fu Giacomo, minori sotto la p. p. della madre Gallina Francesca fu Pietro, dom. in Carini (Palermo).	La Fata Vito, Vita, *Rosaria* e Pietro fu Giacomo, minori, ecc., come contro.
Id.	389684	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	17923	42 —	Brigneti Giuseppe e Prospero di *Antonio*, minori sotto la legittima amministrazione del loro padre, dom. in Camogli (Genova).	Brigneti Giuseppe e Prospero di *Gerolamo-Pietro Antonio*, minori, ecc., come contro.
Id.	255520	52,50	Aste *Chiarina* fu Rocco, moglie di Brigneti *Pietro*, dom. in Camogli (Genova).	Aste *Chiara* fu Rocco, moglie di Brigneti *Gerolamo-Pietro-Antonio*, ecc.
Id.	601489	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	632805	1435 —	Aste *Chiarina* fu Rocco, moglie di Brigneti *Pietro-Antonio*, dom. in Camogli (Genova).	Aste *Chiara* fu Rocco, moglie di Brigneti *Gerolamo-Pietro-Antonio*, dom. ecc.
P. R. 3,50 %	255991	126 —	Cutuli Salvatore, Filippo, Paolo e Sebastiano, eredi indivisi di Cutuli Giuseppe, dom. in Francoforte (Siracusa), vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Gentile *Angela* fu Paolo ved. Cutuli Giuseppe, dom. in Francoforte (Siracusa).	Cutuli Salvatore, Filippo, ecc., come contro, vincolato d'usufrutto vitalizio a favore di Gentile *Arcangela* fu Paolo, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 ottobre 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(3855)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Biella (Vercelli) a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio della filiale di Brusnengo (Vercelli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 28 settembre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Brusnengo (Vercelli);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Biella, con sede in Biella (Vercelli), a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, nell'esercizio della filiale di Brusnengo (Vercelli), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 25 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3868)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Vercelli nell'esercizio delle filiali di Gattinara e Cigliano (in provincia di Vercelli).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Vedute le convenzioni stipulate fra la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, e la Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Gattinara e Cigliano (Vercelli);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, a sostituirsi alla Cassa di risparmio di Vercelli, con sede in Vercelli, nell'esercizio delle filiali di Gattinara e Cigliano (Vercelli), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere rispettivamente dal 6 novembre 1938-XVII e 13 novembre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3869)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Asti a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio della filiale di Montemagno (Asti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 28 settembre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Montemagno (Asti);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, nell'esercizio della filiale di Montemagno (Asti), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 25 ottobre 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3871)

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Larino (Campobasso) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Larino (Campobasso) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Larino (Campobasso) è affidata al Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3878)

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Torino a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara nell'esercizio delle filiali di Vigone (Torino), Lu Monferrato (Alessandria), Narzole (Cuneo), Pont Canavese (Aosta), Carrù (Cuneo) e Casorzo (Asti).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI, del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Vedute le convenzioni stipulate in data 27 settembre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, e la Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, relative alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Vigone (Torino), Lu Monferrato (Alessandria), Narzole (Cuneo), Pont Canavese (Aosta), Carrù (Cuneo) e Casorzo (Asti);

Autorizza

la Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, a sostituirsi alla Banca popolare cooperativa anonima di Novara, società anonima cooperativa con sede in Novara, nell'esercizio delle filiali di Vigone (Torino), Lu Monferrato (Alessandria), Narzole (Cuneo), Pont Canavese (Aosta), Carrù (Cuneo) e Casorzo (Asti), in conformità delle convenzioni indicate nelle premesse.
Le sostituzioni anzidette avranno luogo a decorrere rispettivamente dal 24 ottobre 1938-XVI, 24 ottobre 1938-XVI, 31 ottobre 1938-XVII, 21 novembre 1938-XVII, 5 dicembre 1938-XVII, e 12 dicembre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3870)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la proposta della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il signor Arnaldo Chiodi fu Pietro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Corteno (Brescia).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3879)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938-XVI, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Camporeale, con sede nel comune di Camporeale (Trapani), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 17 giugno 1938-XVI, con il quale si è nominato il signor Venanzio Ferrara commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerata la necessità di procedere alla revoca ed alla sostituzione del predetto signor Ferrara;

Dispone:

Il dott. Giuseppe Sacco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Camporeale, avente sede nel comune di Camporeale (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del signor Venanzio Ferrara.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3880)

Autorizzazione alla Cassa di risparmi e depositi di S. Miniato (Pisa) a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio della filiale di Ponsacco (Pisa).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 3 ottobre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmi e depositi di S. Miniato con sede in S. Miniato (Pisa), ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Ponsacco (Pisa);

Autorizza

la Cassa di risparmi e depositi di S. Miniato, con sede in S. Miniato (Pisa), a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, nell'esercizio della filiale di Ponsacco (Pisa), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 20 ottobre 1938-XVI.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3904)

Autorizzazione alla Banca popolare di Terni a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio della filiale di Ferentillo (Terni).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 4 ottobre 1938-XVI, fra la Banca popolare di Terni, società anonima cooperativa con sede in Terni, ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Ferentillo (Terni);

Autorizza

la Banca popolare di Terni, società anonima cooperativa con sede in Terni, a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, nell'esercizio della filiale di Ferentillo (Terni), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.
La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 31 ottobre 1938-XVII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3905)

Autorizzazione alla Cassa di risparmi e depositi di Prato (Firenze) a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena nell'esercizio della filiale di Poggio a Caiano, frazione del comune di Carmignano (Firenze).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;
Veduta la convenzione stipulata in data 3 ottobre 1938-XVI, fra la Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), ed il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Poggio a Caiano, frazione del comune di Carmignano (Firenze);

Autorizza

la Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato (Firenze), a sostituirsi al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, nell'esercizio della filiale di

Poggio a Caiano frazione del comune di Carmignano (Firenze), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta avrà luogo a decorrere dal 24 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3906)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Gregorio Magno (Salerno)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Luigi Piegari di Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Gregorio Magno (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3922)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca di Capracotta (Campobasso), in liquidazione

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri in data 6 marzo 1937-XV con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Capracotta, società anonima con sede in Capracotta (Campobasso) con la conseguente messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo III del titolo VII del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 6 marzo 1937-XV con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il cav. Giovanni Paglione fu Francesco, membro del Comitato di sorveglianza ha rassegnato le dimissioni per motivi di salute e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione.

Dispone:

Il signor dott. Ermanno Santilli di Ruggiero è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca di Capracotta, società anonima con sede in Capracotta (Campobasso), in sostituzione del cav. Giovanni Paglione fu Francesco, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3924)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Vallata (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 16 aprile 1937-XV col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa agraria di prestiti di Vallata, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Vallata, con sede nel comune di Vallata (Avellino);

Veduti i proprii provvedimenti in data 16 luglio e 21 ottobre 1937-XV con i quali venivano rispettivamente nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Vallata, avente sede nel comune di Vallata, (Avellino), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 16 ottobre 1938-XVI.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

V. AZZOLINI

(3923)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Spino d'Adda (Cremona)

A norma dell'art. 64, comma 1°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, si comunica che è cessata la gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Spino d'Adda, avente sede nel comune di Spino d'Adda (Cremona), disposta in data 20 luglio 1937-XV, e che sono stati ricostituiti gli organi della normale amministrazione dell'azienda.

(3907)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo).

Nella seduta tenuta il 22 settembre 1938-XVI, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono (Palermo) il signor Vincenzo Redanò è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3908)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa (Rovigo)

Nella seduta tenuta il 1° ottobre 1938-XVI dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Castelmassa (Rovigo), il sig. Vittorio Munari è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(3925)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Ritenuto che si sono rese vacanti, a seguito di rinuncia dei rispettivi titolari, le condotte veterinarie di Sermide e Volta Mantovana;

Riesaminate, a' sensi degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, le istanze dei concorrenti che seguono in graduatoria i rinunciatari e di cui al proprio decreto 26 luglio 1938, n. 25063;

Ritenuto che il dott. Zanazzi Giacomo, già assegnato alla condotta di Guidizzolo, ha accettato la nomina a quella di Sermide, rendendosi in tal modo vacante anche la condotta di Guidizzolo, per la quale occorre provvedere;

Decreta:

I sottonotati veterinari sono dichiarati vincitori del concorso indetto con decreto 30 dicembre 1936, n. 33335, per i posti indicati a fianco di ognuno di essi:

Dott. Zanazzi Giacomo, Sermide;
Dott. Cornini Oliviero, Volta Mantovana;
Dott. De Veszelka Alberto, Guidizzolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 28 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MONTUORI

(3857)

REGIA PREFETTURA DI VERONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso per titoli e per esami al posto di veterinario consorziale di Nogara-Sorgà-Gazzo Veronese, bandito con decreto prefettizio 31 dicembre 1936, n. 31527/3 San;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria firmata dalla Commissione giudicatrice:

1. Bettini dott. Umberto fu Giuseppe . . punti 49.37/100
2. Segna dott. Bruno di Pietro . . . » 46.61/100
3. Peressoni dott. Emilio di Giovanni . . . » 45.79/100
4. Pennacchioni dott. Attilio di Luigi . . » 45.76/100
5. Laccini-Ricci dott. Martino fu Jacopo . » 45.75/100
6. Marchi dott. Giovanni di Giuseppe . . . » 44.97/100
7. Pedotti dott. Angelo di Carlo . . . » 43.41/100
8. Cappa dott. Ferrando di Paolo . . . . » 41.03/100
9. Valbusa dott. Carlo di Giuseppe. . . . » 39.52/100
10. Martini dott. Mario di Giacomo . . . » 39.50/100

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quelli dei comuni di Nogara, Sorgà e Gazzo Veronese.

Verona, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VACCARI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA

Visto il proprio decreto di pari data e numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati nel concorso per titoli e per esami al posto di veterinario consorziale di Nogara, Sorgà e Gazzo Veronese;

Visto l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il posto di veterinario consorziale di Nogara-Sorgà-Gazzo Veronese è assegnato al dott. Bettini Umberto fu Giuseppe, primo classificato nella graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice ed approvata col decreto prefettizio sopracitato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona, e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura ed a quelli dei comuni di Nogara, Sorgà e Gazzo Veronese.

Verona, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VACCARI

(3859)

REGIA PREFETTURA DI VERCELLI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 14325 Div. San. col quale si approva la graduatoria della Commissione giudicatrice a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1936-XV;

Visto il decreto pari numero e data del precedente, col quale fu dichiarato vincitore del concorso per il posto di medico condotto del comune di Cerrione il dott. Piero Pesando;

Vista la lettera del podestà di Cerrione del 3 settembre 1938-XVI, con cui si comunica che il dott. Piero Pesando ha rinunciato al posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del R. decreto 11 marzo 1935-XVI, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso per la condotta suddetta il dott. Gillo Giuseppe.

Il presente decreto, della cui esecuzione è incaricato il podestà di Cerrione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e per otto giorni all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Vercelli, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BIONDO

(3856)

REGIA PREFETTURA DI CREMONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1938, n. 8659, con il quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso al posto di medico aggiunto presso l'Ufficio sanitario del comune di Cremona;

Veduto il decreto di pari numero e data con il quale veniva dichiarato vincitore del concorso il dott. Brazioli Giovanni di Francesco, 1° classificato;

Veduta la lettera in data 24 c .m. n. 10718 con la quale il podestà di Cremona segnala che il predetto dott. Brazioli ha rinunciato al posto;

Ritenuto necessario provvedere alla destinazione d'altro candidato per coprire il posto rimasto vacante;
Visti l'art. 36 del testo unico leggi sanitarie e gli articoli 24, 26, 55, 60, 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dichiarato vincitore del concorso al posto suindicato il dott. Pagliari Lelio da Bonemerse (2° classificato), in sostituzione del dott. Brazioli.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cremona.

Cremona, addì 29 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: SOLDAINI

(3838)

REGIA PREFETTURA DI TRENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 25855-IIIa, con il quale il dott. Conti Bruno è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Cavalese;
che il predetto sanitario, con lettera 22 settembre 1938-XVI, ha dichiarato di rinunciare al suddetto posto;
che dei concorrenti che seguono immediatamente in graduatoria al predetto dott. Conti, il primo che abbia chiesto la suddetta sede in ordine di preferenza è il dott. Corradini Giorgio;
Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Corradini Giorgio è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto di Cavalese ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cavalese.

Trento, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FELICE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Visto il proprio decreto 21 luglio 1938-XVI, n. 25855-IIIa, con il quale il dott. Amedeo Bettini è stato dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio Spiazzo-Strembo-Vigo Rendena e designato per la nomina al posto stesso;
Vista la lettera 11 settembre 1938-XVI, con la quale il predetto sanitario dichiara di rinunciare alla nomina stessa;
che il dott. Pandini Giuseppe che segue il predetto sanitario in graduatoria, con lettera 30 agosto 1938 ha pure rinunciato alla nomina;
che il dott. Zuenelli Aldo, vincitore del concorso al posto di Vallarsa, il quale ha chiesto la sede di Spiazzo in ordine di precedenza, interpellato, ha dichiarato con lettera 16 settembre 1938-XVI, di accettare la stessa sede resasi vacante con la rinuncia del predetto dott. Amedeo Bettini;
Visto l'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il signor dott. Aldo Zuenelli è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del Consorzio sanitario di Spiazzo-Strembo-Vigo Rendena ed è designato per la nomina al posto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei suddetti Comuni.

Trento, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: FELICE

(3897)

REGIA PREFETTURA DI MODENA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 31 dicembre 1936 con il quale venne bandito il concorso a dieci posti di medico condotto vacanti nei comuni di Bomporto, Carpi, Camposanto, Fiumalbo, Montecreto, Montefiorino, Pavullo, Zocca, Modena IV e I reparto forese;
Visto il proprio decreto n. 19505 del 23 luglio 1938 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti;
Viste le domande dei concorrenti con l'indicazione delle sedi per le quali hanno concorso, specialmente quella del dott. Riccardo Bassi;
Considerato che il dott. Guglielmo Paltrinieri ed il dott. Manlio Prati, primi nominati in ragione di graduatoria, hanno dichiarato di non accettare la nomina per la condotta medica di Modena I reparto forese; giusta le rispettive lettere n. 12534 del 13 corrente del podestà di Modena e 18 corrente dell'interessato;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Riccardo Bassi è dichiarato vincitore della condotta medica di Modena I forese.

Modena, addì 30 settembre 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: LIPPI

(3860)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1936-XV col quale bandiva il concorso pubblico ai posti di medico condotto vacanti nei comuni di La Spezia (8° e 10° reparto) e Carro;
Visto il verbale della Commissione giudicatrice di tale concorso trasmesso dalla Regia prefettura di Lucca con lettera in data 30 agosto 1938, n. 12987 prot.;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati ai posti di medico condotto messi a concorso in questa Provincia con decreto prefettizio 21 dicembre 1936-XV formulata con verbale in data 13 agosto 1938-XVI dall'apposita Commissione giudicatrice e trasmessa dalla Regia prefettura di Lucca in data 30 agosto 1938-XVI:

1. Dott. Bononi Quintilio . . . con punti 45.83/50
2. Dott. Romani Bruno . . . . » 42.37/50
3. Dott. Vanni Amedeo . . . . » 41.18/50
4. Dott. Saccomanni Luigi . . . » 40.64/50
5. Dott. Giuliani Giacomo . . . » 40.54/50
6. Dott. Cavallo Giuseppe . . . » 39.50/50
7. Dott. Nannini Francesco . . . » 38.89/50
8. Dott. Beverini Alessandro . . . » 38.70/50
9. Dott. Castagna Stefano . . . » 38.63/50
10. Dott. Salvetti Bruno . . . » 38.55/50
11. Dott. Ambrosi Giulio . . . » 36.05/50

La Spezia, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto in data 7 ottobre 1938, n. 13050 San., con cui è stata approvata la graduatoria del concorso ai posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia;
Viste le domande presentate dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo e l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicate;

Viste le vigenti disposizioni di legge di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con R. decreto in data 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a numero tre posti di medico condotto in provincia di La Spezia e destinati a prestare servizio nella sede a fianco di ciascuno indicata:

1. Dott. Bononi Quintilio fu Agostino - comune di La Spezia (8° reparto).
2. Dott. Romani Bruno di Tarquinio - comune di Carro.
3. Dott. Vanni Amedeo di Angelo - comune di La Spezia (10° reparto).

La Spezia, addì 7 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

(3896)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso al posto di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che il dott. Fidalmo Butelli, vincitore del posto di medico condotto vacante a Conselice (San Patrizio) vi ha rinunziato;
Ritenuto che, ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265, si deve procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopra indicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Pietro Scano decimo graduato fra gli idonei;
Vista la graduatoria approvata con decreto n. 9053, del 10 agosto 1938;
Visto l'art. 69 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Al dott. Pietro Scano è assegnato il posto di medico condotto vacante a San Patrizio di Conselice al 30 novembre 1936.

Ravenna, addì 4 ottobre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto.

(3873)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Considerato che il dott. Michelacci Giustino vincitore del posto di veterinario condotto vacante a Brisighella vi ha rinunziato;
Ritenuto che, ai termini dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dell'art. 36 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265, si deve procedere alla nomina del concorrente dichiarato idoneo, che segue immediatamente nella graduatoria e che ha chiesto la sede sopra indicata;
Ritenuto che nelle condizioni volute si trova il dott. Sangiorgi Corradino, terzo graduato fra gli idonei;
Vista la graduatoria approvata con decreto n. 9053 del 10 agosto 1938-XVI;
Visto l'art. 69 del R. decreto 26 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Al dott. Sangiorgi Corradino è assegnato il posto di veterinario condotto vacante in Brisighella al 30 novembre 1936.

Ravenna, addì 27 settembre 1938 - Anno XVI

Il Prefetto

(3899)

REGIA PREFETTURA DI CALTANISSETTA

Avviso di rettifica

Il decreto prefettizio del 5 settembre 1938-XVI, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Caltanissetta, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1938-XVI, n. 212, pag. 3936, sotto il titolo « Graduatoria del concorso al posto di *medico condotto* » anzichè di *ufficiale sanitario*.

Caltanissetta, 20 settembre 1938 - Anno XVI

Il prefetto: RISTAGNO

(3898)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.